



COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Dante 5 – C.F. 00248560906 ☎ 0793888000

DETERMINAZIONE Area Finanziaria - Tributi e Personale

**n° 457
del 19-10-2022**

OGGETTO: Art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.
Costituzione Fondo risorse decentrate anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di consiglio comunale n. 42 in data 30.12.2021, esecutiva, è stato approvato il DUP, documento unico di programmazione, 2022-2024;
- con delibera di consiglio comunale n. 43 in data 30.12.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con delibera del consiglio comunale n. 13 del 10.05.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;
- con delibera del consiglio comunale n. 27 del 28.07.2022 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022 e la variazione di assestamento generale;
- con Decreto n. 23 del 22.07.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria - Tributi e Personale;

Considerato che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a) alla lettera h)), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a) alla lettera k)) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità

dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- la dichiarazione congiunta n.5 prevede che *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *"di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019"*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.99/2018 ha rilevato che la sopra indicata dichiarazione congiunta non avente valore di norma di legge è da considerarsi nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art.67, comma 7, del contratto in relazione alla disposizione richiamata all'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017, ritenendo a tal fine cautelativo limitare l'incremento complessivo delle risorse, ivi incluse quelle di cui alla dichiarazione congiunta n.5, ad un importo complessivo non superiore a quello risultante dalla costituzione del fondo dell'anno 2016;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva

competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso Atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo”*;

Preso Atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

Richiamata la deliberazione della G.M. n. 78 del 06.09.2022, con la quale sono state emanate le direttive per la costituzione della parte variabile del fondo 2022;

Visto il prospetto di calcolo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la costituzione del fondo relativo all'esercizio 2022, elaborato secondo le direttive impartite dalla G.M. con l'atto sopracitato;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrato potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo 165/2001;
- la Legge 241/90;
- il Decreto legislativo 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di Costituire il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

Di Rinviare a successivo atto la eventuale rideterminazione del fondo qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;

Di Dare Atto che:

- a) gli importi delle risorse integrative dell'anno 2022 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022-2024, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziati e non impegnate nell'esercizio 2022;
- b) il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022, ai sensi dell'art 67 del CCNL 21.05.2018 che, allo stato attuale, ammonta a complessivi € **56.447,38**, come da allegato prospetto, facente parte integrale e sostanziale della presente, suddiviso in:
 - € **33.109,76** quale parte certa e stabile (art. 67, c. 1 e 2) comprensivi di €. 1.703,52 per RIA del personale cessato nell'anno precedente (art.67 comma 2 lett.C)
 - € **23.337,62** in parte incerta e variabile (art. 67, c. 3 e 4 - comprensiva di € 10.600,00 relative a risorse da specifiche disposizioni di legge (art.67 c3 Lett.C) - funzioni tecniche, ecc..);
- c) **Ai fini del rispetto del limite del Fondo 2016 viene effettuata la riduzione di €. 2.239,80, pertanto l'ammontare complessivo del fondo 2022 è pari ad €. 54.207,58;**
- d) che la somma complessiva di € 54.207,58 risulta stanziata sul bilancio di previsione 2022 come di seguito indicato:
 - € 29.216,67 sul codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.000 cap. 984, del bilancio 2021;
 - € 14.390,91 su vari capitoli di bilancio relativi agli interventi di spesa del personale del bilancio 2022;
 - € 10.600,00, risorse relative a Incentivo Funzioni Tecniche trovano copertura nei medesimi capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi e forniture;

Di Dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;

Di Ottemperare agli obblighi di pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Albo on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di Esprimere sulla presente determinazione parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna:

1. All'ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi.
2. Al Sig. Sindaco per conoscenza

Tissi, 19-10-2022

Il Responsabile del Procedimento
Pietro Dettori

Il Responsabile del Servizio
Pietro Dettori

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole , ai sensi dell'articolo 147- bis , comma 1 , del vigente Decreto legislativo n.267/2000,sul presente atto.

Tissi, 19-10-2022

Il Responsabile del Servizio
Pietro Dettori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).